



COMUNE DI PERDASDEFOGU

PROVINCIA dell'OGLIASTRA

08046 Perdasdefogu - Piazza Europa, 1

P.E.C.: demografico@pec.comunediperdasdefogu.com

Tel. 0782/94614-94315 Telefax 0782/94190

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune) **e i cambi di abitazione** (per chi è già residente e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all'interno del territorio) **saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio. Chi si trasferisce da un altro comune, entro 2 giorni dalla richiesta d'iscrizione, potrà richiedere i certificati di residenza e di stato di famiglia. Per ottenere gli altri certificati si dovrà attendere che il comune di provenienza trasmetta i dati necessari al completamento dell'iscrizione (di norma entro 5 giorni dall'inizio della procedura).

Come fare la domanda

Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica reperibile sul sito "<http://www.servizidemografici.interno.it>" : **MODULO RESIDENZA – Allegato 1** .

L'ufficiale d'anagrafe non potrà accettare domande in un formato diverso o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.

La richiesta di cambio di residenza o di abitazione deve essere presentata all'ufficio anagrafe **con le seguenti modalità:**

1. di persona, ritirando e compilando il modello fornito dal personale addetto allo sportello;
2. con raccomandata;
3. via fax;
4. per via telematica. Quest'ultima è possibile ad una delle seguenti condizioni:
 - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
 - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella p.e.c. del dichiarante;
 - che la dichiarazione sia trasmessa per posta elettronica semplice: in questo caso copia della dichiarazione, recante la firma autografa, e copia del documento d'identità dovranno essere acquisiti mediante scanner.

I recapiti postali, fax ed e-mail dell'ufficio anagrafe sono reperibili all'interno del portale istituzionale del comune.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo "**DICHIARAZIONE DI RESIDENZA**" sia compilato nelle parti obbligatorie relative alle generalità (contrassegnate da asterisco) e che sia accompagnato dal documento di riconoscimento dello stesso (in corso di validità, fronte e retro).

Avvertenze importanti

- **Nei 45 giorni successivi alla richiesta** di cambio di residenza o di abitazione **l'ufficio effettuerà le verifiche sulla dimora abituale** presso il domicilio dichiarato e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente.
- Entro tale periodo l'ufficio potrà emettere "un preavviso di rigetto" della domanda nel caso in cui si accerti che NON sussistono le condizioni previste dalla legge, relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l'iscrizione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
- In quest'ultimo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare **l'annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione**.
- **In caso di dichiarazioni mendaci sarà fatta denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente.** Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono, infatti, **la decadenza dai benefici** e l'applicazione di **sanzioni penali** per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
- Decorsi i 45 giorni, in assenza di comunicazioni riguardanti gli esiti negativi degli accertamenti svolti, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto, in applicazione dell'istituto **del silenzio-assenso**.
- Nel caso in cui nell'abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un'altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all'ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.

Il consenso potrà essere fornito:

- a) di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio
- b) compilando l'apposito campo nel modello di dichiarazione e allegando una fotocopia del documento di identità

Normativa

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di applicazione dell'art. 5.

Circolare n.9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l'attuazione dell'art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa". Testo unico sulla documentazione amministrativa.

L. 7 agosto 1990, n.241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo (...)".